

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione
Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013**

Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Mancata attivazione -
Conseguenze - Estinzione del giudizio - Nel processo tributario - Definitività dell'avviso di
accertamento.

Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013